

Sairoco di Sospiro

e

Fondo per il culto

Parroco di Sospiro

^e
Fondo per il culto

don Amelio Cigoli - Parroco di Sospiro

Fondo per il culto - Tabella del phello

AMMINISTRAZIONE DEL

INGIUNZIONE

INTERVENIRE IN FINANZA

UFFICIO del
UFFICIO ATTI GIUDIZIARI e DEMANIO

Registro delle ingiunzioni
superiori a lire trenta, del
l'Ufficio del

Articolo 19 del libro debitori (1)

Il sottoscritto (2) **Il Primo Procuratore**
(Langasco Baldassare) Ricevitore (3)

dell'Ufficio del **UFFICIO ATTI GIUDIZIARI e DEMANIO** di **Cremona**

ORDINA

a Signor

On. Pio Tanonhual
di

di pagare al suo Ufficio entro il termine di giorni trenta, sotto pena
degli atti esecutivi, a norma della legge 14 aprile 1910, n. 689, la
somma di Lire

Quarantaseimilatrecento
Sanquattro e 60/100 (L. 49364.60)

QUOTA D'IMPOSTA del 1° gennaio 1916 al

30 giugno 1935.

CREMONA

22 DIC 1928 Anno VII

Il Primo Procuratore
(Langasco Baldassare)



- (1) Indicare in specie del libro debitori e campione
- (2) Cognome e nome
- (3) Oppure Conservatore di Registro
- (4) In cifra ed in lettere

Vidimata e resa esecutoria dal sottoscritto

A (1) CREMONA, addì 24 DIC 1928 Anno VII

Il Cancelliere

IL PRETORE

SOMME DOVUTE

Debito principale . . . L.	
Spese di autizzazione	
Bollo per originale e copie L.	
Trasferta per Km.	
Repertorio	
Diritto di notifica	
TOTALI delle spese . . . L.	
TOTALI del debit. . . . L.	

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecento quattro ed all' ventunove
del mese di dicembre in Vossino

Il sottoscritto (2) Uffizio addetto
all' ufficio del conciliatore di Vossino
ha notificato copia della ingiunzione avanti scritta al Signor

(4) Benigno Parrocchia
di Vossino
consegnandola al sig. Luigi
Severino fratello del
sig. Parrocchia di Vossino

L' Uffizio (2)



- (1) Sede del Pretore.
(2) Ufficiale Giudiziario di Pretura od Ufficere di Conciliazione.
(3) Pretura o Ufficio del Conciliatore.
(4) Nome, cognome, domicilio o residenza o dimora dei debitori.
(5) La notificazione deve farsi nelle forme stabilite dagli art. 185 e seguenti del codice di procedura civile avvertendo che ove la notificazione non possa essere fatta al debitore, dovrà farsi constare del nome, cognome e della qualità dichiarata dal consegnatario.

Gorizia 11 - X - 1930

Eccellenza

Mi informa Mons. Orlandi
che il ricorso contro la nota di
concorso non deve essere diretto
al Ministero delle Finanze, ma
potrebbe rimanere invariato, ma
alla Direzione del fisco per il
culto. Così mi ha detto, che
V. Ecc. essendo già occupato
della nostra pratica, suo primo
interamente sarà stato di-
rigitela al suo competente
Ministero.

Giuseppe poi senza l'assistenza
di un pubblico ministero, si vorrà
difficilmente conseguire il suo
effetto, così, se eventualmente
non mi fosse esplicitamente
che per persona, preferisce

invamente V. Sc., si intese de
con i' conseguenti miei dritti,
affinchè in persona assumessi
questo incarico.

Perdoni Ecc. la mia inde-
bitata e l'abuso eccessivo
d'una squisita bontà.

Con tanta libertà non
sono in grado di far
qualunque richiesta.

Coi miei tutti più rispettosi
chiami miei amici confermarli.

D. V. Sc.

Ab.

Car. Lys. Amel.
Prof. Amel.



A Sua Ecc. ^{Re} Vittorio Emanuele

Collocare nell'Albergo

Piazza Libertà 4

~~Volta alla Posta~~

Roma





ca. Giovanni Tuller
civ. Franco Bonomi

Corso Umberto I. 186

Roma

Roma, 29 ottobre 1930

Molto Reverendo don Ligoli,

Come Ella sa certo
che Mons. Plandi - che si è pure
occupato della sua pratica - il suo
ricorso del 16 agosto corrente anno
è presso l'Amministrazione
del Foro per il culto.

L'Amministrazione ha consentito
di sospendere gli atti coercitivi e
il Procuratore del Registro di Cremona
ha ricevuto proprio in questi giorni,
le istanze per la sospensione.
Intanto si procederà all'istruttoria
del ricorso, ~~essendo~~ chiedendo
a Cremona chiarimenti e notizie.
Ella si informi quando il Procura-
tore del Registro arriverà a Roma

le sue note, perché allora
io potrò riparlare al Direttore
Generale e discutere con lui
la questione.

Con osservanza mi creda
suo devoto

Abu Aneli's Cingoli

Gaspardo

(proo Cremona)

A sostegno del ricorso già presentato a codesta On. Direzione generale in merito agli arretrati di "quota concorso" reclamati all'investito del Beneficio Parrocchiale di Sospiro, dall'Ufficio Atti giudiziari di Cremona, l'investito stesso produce il presente che, sviluppandone i concetti, adduce nuovi motivi. E si ritiene sicuro che di essi sarà fatto opportuno esame secondo ragioni di giustizia e di diritto.

A) TESI PRINCIPALE SU LA INRIPETIBILITA' DEGLI ARRETRATI PER MANCATA NOTIFICA DI LIQUIDAZIONE SUPPLET. =

L'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n°3036, sulla soppressione delle corporazioni religiose, stabilisce la imposizione sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, della quota d'annuo concorso secondo la natura di essi e secondo varie aliquote, disponeva che " per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione " dovessero seguirsi " le basi, i modi, e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta".

Il testo unico 30 dicembre 1923, n.3271, della legge di manomorta, nel combinato disposto degli art. 26 e 27, stabilisce come principio assoluto e inde-

regabile che il ricevitore del registro, soltanto col mezzo di *Liquidazioni* suppletive da notificarsi regolarmente agli interessati, può procedere in via amministrativa verso gli enti : a) sia che essi abbiano presentato denuncia, quando la riconosca inesatta; b) sia che essi non l'abbiano presentata; c) sia per gli aumenti da stabilirsi d'ufficio, tanto per le variazioni successivamente avvenute, (o nel patrimonio, o nella rendita imponibile) quanto in dipendenza di nuove indegini.

Nel caso che ciò non avvenga, resta fermo il reddito dichiarato o quello accertato in precedenza: l'Amministrazione non può più eccepire la inesattezza della denuncia, o imporre tassa sull'aumento conseguente alla variazione, ma deve limitarsi ad accettare la denuncia o a confermare il reddito precedente. In altri termini: essa *in* tanto può ripetere la " maggior tassa", in quanto abbia fatto notificare la liquidazione suppletiva.

Tali norme, dunque, devono essere seguite anche per la " quota concorso" : uguali conseguenze si hanno, anche per questa, quando la liquidazione suppletiva non sia stata notificata.

Al ricorrente, in carica dal 1920 non fu mai notificata alcuna liquidazione suppletiva: egli con-

tinuò a pagare semestralmente la quota di concorso che gli veniva richiesta e che era in ragione della somma liquidata anteriormente al 1916. - Ora l'ufficio registro reclama (e lo reclama con una ingiunzione viziate da nullità radicale) il pagamento di rilevantissimi arretrati decorrenti da 1° gennaio 1916, prendendo a base i redditi che a partire da quell'epoca sono stati accertati agli effetti della manomorta.

L'erroneità del proceggimento non ha bisogno di esser dimostrata più a lungo; l'ufficio del registro non può reclamare quegli arretrati per inosservanza delle norme di legge; soltanto l'osservanza di esse gli conferiva il diritto di ripeterli.

E non si venga a dire che il procedimento sarebbe ovvio, in quanto il reddito accertato agli effetti della tassa di manomorta è poi - in definitiva - quello che regola l'applicazione della quota concorso. - Basterà osservare che, mentre per l'art. 31, quinto capoverso della legge 7 luglio 1866, n. 3036, "non è ammessa altra deduzione all'infuori di quella della tassa di manomorta", per l'art. 20 della legge 15 Agosto 1867, n. 3848, "la quota di concorso deve essere riscossa sul reddito depurato dei pesi inerenti all'ente morale ecclesiastico non soppres-

sò ", per constatarne la profonda diversità e comprendere come e perché debba essere notificata la liquidazione suppletiva.

L'Amministrazione è, dunque, incorse nella "perdita dell'azione per inerzia" ed ha lasciato che si compisse la "prescrizione estintiva propriamente detta" (Giorgi: Teoria delle obbligazioni nel diritto italiano moderno).

B) PRIMA TESI SUBORDINATA : PRESCRIZIONE TRIENNALE =

Per volere dell'art. 31, legge 31 luglio 1866 n/3036, si ha , nei riguardi della quota consorso, la stessa norma di prescrizione stabilita dall'art.25 n:1, della legge tributaria 30 dicembre 1923, n.3271, su la manomorta, secondo il quale l'azione della Finanza, per chiedere il pagamento delle tasse suppletive, si prescrive col decorso di tre anni dal pagamento della tasse principale.

Che si tratti di tasse suppletive non par dubbio, se si consideri che per l'art. 7 della legge tributaria di registro 30 dicembre 1923 n.3270, richiamata dall'art. 36 di quella, già indicata, di manomorta, debbono considerarsi suppletive "le tasse che si richiedono sopra una denuncia quando l'ufficio del registro sia incorso al momento della liquidazione in

errore od omissione, tanto sulla quantità della tassa,
quanto sui titoli tassabili " .

Nel caso in esame l'ufficio aveva in suo possesso tutti gli elementi per procedere ad una esatta liquidazione e per riscuotere tempestivamente il dovuto; non avendolo fatto, essendosi limitato a riscuotere tasse in precedenza accertate sopra altri elementi, si è privato del diritto di agire in via suppletiva dopo tre anni dal pagamento.

È sarebbe meno prescritta l'azione della Finanza, qualora si volesse sostenere che si tratti di tassa principale, poiché, anche in questo caso, la prescrizione sarebbe ugualmente avvenuta, a tenore dell'art. 35 n.2 della stessa legge di sanatoria che la stabilisce col decorso di ugual periodo, sebbene decorribile dalla scadenza del termine utile pel pagamento.

Si eccepiasse che i termini di prescrizione si debbano considerare come prorogati in virtù dei vari provvedimenti sospensivi di quelli propri della sanatoria; ma l'eccezione appare infondata.

È principio fondamentale di ermeneutica, ormai pacifico ed indiscusso, che la legge non può mai esser sottintesa, o estesa ad altro se non a quello cui essa si riferisce, chiaramente citandolo. Ora :

nessuna delle leggi di proroga di termini, che pure esattamente specificano quelle i cui effetti vengono dilazionati, indica o comprende mai l'art. 31 della legge 7 luglio 1866; n. 3036, nè l'art. della legge 15 agosto 1867 n. 3848, o, comunque, anche indirettamente, vi accenna, a cominciare dal D.L. 1° aprile 1917 n. 558, proseguire colla legge 11 luglio 1921 n. 1083, col R° Decreto 6 dicembre 1923, n. 2696, col R° Decreto 2 maggio 1925 n. 622, col R. Decreto 22 Ottobre 1927 n. 2046, e terminare col R.D. 22 dicembre 1927, n. 2407, che fu l'ultimo in materia e fissò il termine, questa volta proprio definitivo, al 31 dicembre 1928.

In merito, non si può sostenere l'applicabilità della proroga, per "analogia"; ciò costituirebbe, segnatamente in tema di prescrizione, il vero assurdo giuridico. E molto meno si può sostenere che la supposta dimenticanza del legislatore deve trovare, in tale analogia, l'opportuno riparo: il legislatore, nel quale soltanto risiede il legittimo potere ha tassato: ogni indagine è vietata.

Ma fosse pur da ritenersi, indisperata ipotesi, che la proroga è applicabile per analogia, la prescrizione sarebbe ugualmente avvenuta, in quanto non può considerarsi come valido titolo interruttivo.

vo l'ingiunzione 22 dicembre 1928 intimata al Beneficio
Parrucchiale e non all'investito pro-tempore, cioè
al ricorrente.

Se è vero, e lo è, che la quota concorso, per
costante giurisprudenza e a norma anche della circolar
re 8 luglio 1883 della Direzione Generale Fondo Cul-
to, ha "carattere di obbligo personale non reale"
tanto che manca, in suo confronto, ogni azione contro
il successore per la ripetibilità degli arretrati
insoddisfatti dal precedente investito, quella in-
giunzione deve ritenersi proceduralmente "nulla" e,
quindi, totalmente inefficace e improduttiva di in-
terruzione.

Per tali ragioni, deve riconoscersi che gli ar-
retrati di quota concorso anteriori al 30 giugno 1927,
sono prescritti.

8) SECONDA TESI SUBORDINATA : PRESCRIZIONE QUIN-
QUENNALE

Negata, per ipotesi, la prescrizione triennale
degli arretrati, non si può negare la prescrizione
quinquennale. Su questa non può cadere dubbio di sorta
perché essa è avvenuta di "diritto" in base all'art.
2144 Codice Civile.

Infatti, entro tale termine si prescrive tut-

to ciò che è pagabile, ovvero esigibile con azione separata, ^{ad} anno o a periodi più brevi; vale a dire tutto ciò che è rinnovabile nel termine periodico e continuativo. La quota concorso venendo pagata semestralmente, qualunque discussione dottrinale in merito sarebbe oziosa.

Perciò, si debbono ritenere prescritti gli arretrati anteriori al 30 giugno 1925.

D) TESI SEPARATA SU LA REGOLARITA' DELLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONCORSO RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 1929-

Relativamente a tale periodo, l'ufficio procede in modo che non sembra regolare.

Raggiungere il reddito ad anno, dedurre la tassa di manomorta in ragione della minore aliquota (0.90 %) che l'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n.810 rese applicabile a far tempo dal 1° gennaio di quell'anno e tassare con le percentuali proprie la totalità della rimanenza dividendo il risultato per metà, si direbbe volto a tutto danno del contribuente.

Se pur non si possa sostenere "stricto jure" che l'art. 26 della legge 27 maggio 1929, n.848, vada interpretato nel senso che l'abolizione è accor-

data a partire dalla rata pagabile posticipatamente
il 1° luglio, ma scadute il 30 giugno, perché sareb-
be bastata all'uopo la disposizione contenuta nel-
l'art. 9 della legge di pari data, n. 810, già citata,
si può tuttavia affermare, come giusto, che, non la tas-
sa liquidata ad anno debba essere divisa per metà,
ma il reddito, in modo da applicare alla metà di es-
so le aliquote proprie alla sua entità. Buone e lo-
giche ragioni militano certo in favore di questa solu-
zione; una sopra tutte ha importanza: a causa dell'a-
bolizione, la quota concorso essendo dovuta solo per
il primo semestre 1929, la si applichi al reddito di
questo perché, diversamente operando, si verrebbe a
tener conto, implicitamente, del semestre successi-
vo, *in quanto* si applicherebbero aliquote che, sol-
tanto col concorso di questo, sarebbero dovute.

Con distinto ossequio.

Dev.

Sospiro 26 Ottobre 1930. VIII°

Giugno 27 - 10 - 1920

Carissima

Ho tuo consiglio mi
ho presentato agli Uffici dell'In-
dustria di qui, per conoscere
i termini della mia natura.

Mi si compie che dell'Ass.
del Fondo per il Culto, fra le
sottoscrizioni di Tezi, presso
certi schizzi miei che vanno
al mio lavoro; i quali schizzi
mentre conservo nella mia libreria
l'incremento della mia libreria,
(che mi si vorrebbe per breve
la mia di Comarca) e la pre-
sente di questo incremento.

Ma pare che l'ufficio di Inter-
pensi non abbia fatto di ragio-
ne, per le circostanze di cui,
quindi non mi ha fatto o voluto

precurare il primo che risponde,
E per altri tant'ho in pronto,
e con una penola in mano,
con più facile avere le
scritte notizie dall'Amico
del Santo Carlo.

Ma ho voluto compiere, anche
dalla procedura di casi comuni,
che un libro di uffici, altri e
bravi, non la perentoria risposta
di risposta ogni cosa.

E che, a compiere negli stessi
funzioni, da un solo caso,
come il caso, la forma di caso
è stato applicato al caso.
E mi pareva essere la stessa.

Ma che ora di questo modo,
a cui acerbamente ho
spinto il mio caso, mi ha
dato di un spontaneo
intervento il mio caso.

accusato. L'indole di questo
servizio a V. Ec. a cui me
e aver bene i motivi per i quali
nel mio primo ricorso, e nel
caso che questo fosse respinto,
inoltre lo come secondo.

La non con d'York e non per
per la corte dell'appello, e nel
caso di questo istante ricorrere
alla corte costituzionale.

Perdoni Ec. tanto la corte,
e mentre con la sua sentenza
e per i motivi sopra
non più, con la sua sentenza.

Car. Egoli: Avvocato

A Sua Eccellenza
Avv. Gaetano Bonanni

Casa Umberto I 186

Roma



Lorano 2 - 12 - 1920

Carissimo

Alla mia rispettabile collezione
trovami l'Indirizzo di qui
di cui mi auguro che il
dono sia stato fatto di
pagare: per lo stato appunto
che gli elementi richiesti erano
non quelli quanto prima.
Quel che più importa non è
dare il contributo di
della patria, quanto l'assien-
tamento che V. Ecc. non presenti
a fornire il suo debito patri-
cimo alla dizione.
Sono riconoscentissimo del mio
interessamento che porta alla
mia causa; su di cui non tutto
il mio augurio.
Rispettosi ossequi e saluti.

Obb.
E. Cigliani Amico



R. Gen. Scutella
Avvocato Graule Bonomi
Corso Umberto I N 186

Roma

Gorino 6-11-1930

Eccelessa

Quello che ora si vuole 14
un piccolo contenente un suppli-
mento di denaro, che V. Ecc. se
vedrà opportuno presentare alla
Direzione del Fondo per il
Culto, quando a questo nel primo
ricorso. Così la perizia si
cresce alla seconda pagina
una seconda motivazione
dei liquidi da versare supplementare
da motivarsi in.

All' Ufficio del Registro non
ho un altro contratto anche
la impugnazione incidente;
ma più facile, mediante
la cooperazione del personale
della Direzione del Culto
che V. Eccellenza vorrà

essere avvertita del giorno in
 cui sarà liberato, il quale si
 conoscerà per questo mio punto
 la libertà si accadrà che
 questa cosa mi voglia di
 2000 per la quale si ha.

Intesse incontrate

Voglio illustrare sempre la
mia unappena, mentre
con profonda istanza mi
preferisco

Prof. Ezzi, Aurelio

Roma, 7 novembre
1950

8^{ma}
M. sig. Vice Direttore Generale
del Fondo per il culto,

Memoria della mia
cortese accoglienza, e l'incorrere e
grato del suo interessamento per
il lavoro del Carmine Girelli
Cigoli, che reclama contro l'ingi-
stia a pagare gli arretrati
della quota di concorso per
la parrocchia di Lospiro (Gre-
mona), mi permetto inviare
a illustrare del lavoro
già presentato, la presente
memoria che illustra le
ragioni del fatto favorendo
con Cigoli: e.

Nella fiducia che dette
ragioni verranno attenta-
mente esaminate dalla
Comità di contestazione,
invio, coi miei rispetti
giacimenti, i miei rispetti
vostri

Inviata la memoria (in data 26
ottobre 1930) con ragioni andate,
il giorno 8 novembre 1930

Roma, 7 novembre 1930

Reverendo Can. don Aurelio Gigoli,

Ho incarta la
sua lettera e la sua memoria.
Quest'ultima mi pare chiaris-
sima ed esauriente. Per quanto
io non abbia dimestichezza
nella speciale materia, parmi
che gli argomenti ~~addotti~~ ~~esposti~~
siano di tal peso da vincere
le consuete resistenze degli
uffici pubblici che hanno
avichità (è la parola) di
invasare.

Ho portata la memoria
alla Direzione Generale che

Sono per il tutto dove
ho avuto a far' entrapp'rie
che verba attentiamente
esaminata.

Con a' singhieri
saluti, mi credi



Ministero della Giustizia
e degli Affari di Culto

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO
L' AMMINISTRATORE GENERALE

Roma, lì 21 novembre 1930
Anno IX

Eccellenza,

Nell' accusare ricevuta del memoriale illustrativo del ricorso in data 16 agosto u.s., col quale il Can: Aurelio Cigoli, Parroco di Lospiro, impugnò la liquidazione di quota di annuo concorso eseguita nei suoi confronti, assicuro l'E. V., che tale ricorso sarà esaminato con i criteri della maggiore benevolenza consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, non appena l'Intendenza di Finanze di Cremona, che è stata sollecitata in data odierna, avrà trasmesso la necessaria documentazione.

Con ossequio

A S.E. il Cavaliere

On: Avv° Ivano Bonomi

Corso Umberto I° - 184

ROMA
=====

*Dir. Aff. Amm. e
Cont. - 21/11/30*

F. J. J. J. J.
Manzoni

Molto Reverendo ~~Ag.~~ Agoli;
Roma, 23 novembre 1930

Suo stato all'Amministrazione
della del Fondo per il culto per sollecitare
una decisione del suo ricorso. L'Am-
ministratore Generale mi ha assicurato
che il suo ricorso sarà esaminato
con la maggiore benevolenza appena
l'Intendenza di Finanza di Cremona
avrà trasmesso a Roma la necessaria
documentazione. Avendo io insistito
perché l'Intendenza di Cremona
fosse sollecitata a mandare qui
gli elementi e le notizie necessari,
è stato scritto in data

21 corrente al. Intendente
Stessa.

Sarà opportuno che Ella trovi
maniera di premere sull'^{Inten}
dente di Cremona perché
provveda e nel più favorevole
modo possibile.

Con i migliori saluti

Atterio

Onorevole MINISTERO DELLE FINANZE

ROMA

Il Ignor Procuratore del Registro di Cremona -
(Ufficio atti Giudiziari e Demanio) senza premet-
tere la notifica di liquidazione suppletiva a ter-
mine di Legge, sulla quale eventualmente concordare
sentite le ragioni della controparte; spiccava il
giorno 22 Dicembre 1928, ingiunzione di pagamento di
Lire Quarantanovemilatrecentosessantaquattro e 64
centesimi (L.49.364.64) per arretrati Quota Concor-
so dal 1° Gennaio 1916 a carico dell'Ente Beneficio
Parrocchiale di Sospiro, ingiunzione che veniva no-
tificata il giorno successivo 29 alla Signorina Cie-
goli Leonina. Contro tale ingiunzione, il sottoscrit-
to Parroco di Sospiro oppose ricorso alla R. Inten-
denza di Finanze di Cremona, rilevandone l'irregola-
rità', fra altre per mancanza di firme del Pretore,
ecc; ed osservando che essendo la quota di concorso
un debito personale a carico di diversi interessati
non doveva essere tenuto responsabile il Beneficio.-
Il ricorso respinto nella prima parte con motivazio-
ne notificata al ricorrente il 27 Giugno 1930, venne
ammesso nella seconda, riconoscendosi il debito di
carattere personale.-
Ciò premesso, sia lecito insistere :

In via principale, per la nullità della ingiunzione sia per la mancata preventiva liquidazione del debito sia perché trattandosi di un debito personale, al quale l'Ente Beneficio a di cui carico l'ingiunzione dovrebbe avere seguito, è assolutamente estraneo, l'ordine di pagamento doveva essere notificato nelle consuete forme della citazione ai diversi interessati personalmente, e non all'Ente Beneficio che nulla deve. -

In via subordinata, si rileva:

- 1°) che l'estensione delle proroghe concesse per la manomorta, nel silenzio assoluto della nuova Legge 30 Dicembre 1923 N. 3271, non può essere applicata alla Quota Concorso per semplice criterio espresso della interessata Direzione Generale fondo per il Culto della Circolare 14 Giugno 1929, a distanza di oltre cinque anni dalla pubblicazione della Legge stessa, quando già era approvata l'abolizione del contributo, ma solo, se mai, inseguito a sentenza del competente magistrato, che all'occorrenza sarà adito in caso di ripulsa della eccezione principale.
- 2°) che il sottoscritto Parroco è gravato dello obbligo di ricostruire il capitale prebendale di L. 42.000 — distratto nell'interesse del beneficio in otto rate di L. 5.250 — ciascuna, a far tempo dal

giorno 11 Novembre 1926, a tenore del Decreto 10 Maggio 1926 N. 1754 Della R. Procura Generale del Re di Milano, che in copia si allega :

3°) che con altro Decreto 1° Settembre 1927 anno V° qui pure in copia allegato, di S.E. il Ministro per la Giustizia ed Affari di Culto, furono approvati alcuni lavori nell'interesse del Beneficio per lo importo di L.138.188 , ed autorizzata l'assunzione di un mutuo di L.135.000- estinguibili in 20 annualità di L.11.835,78 ciascuna, oltre le addizionali di Legge, a partire dal 1° gennaio 1928, il tutto a carico delle rendite beneficiarie;-

4°) che con bolletta N.36 del 15 Novembre 1929, il ricorrente è dovuto pagare L.6.099.95 per arretrate di manomorta dal 1° Gennaio 1926 al 30 Giugno 1928

5°) Che il canone fittizio di L.45.000- contemplato nella liquidazione di M.M., purtroppo dal 11 Novembre 1926 è ridotta a sole L.33.600- e che quest'anno dovrà subire altra notevole riduzione.

6°) Che alle obbligazioni di ricostituzioni ufficialmente assunte, dal ricorrente per lavori di riforma eseguiti alla Chiesa, tiene ancora debiti privati per l'importo di circa 100.000 (centomilalire)

Come all'occorrenza si riserva di provare, che pure deve gradatamente soddisfare, avendo perciò impe-

gnato ogni margine della sua rendita per parecchi anni; cosicchè con un Beneficio apparentemente lauto, si è ridotto a vivere molto modestamente, con poca speranza suo malgrado di vedere prima di sua morte totalmente saldati i suoi debiti .

7°) che essendo la Quota Concorso a carico delle rendite beneficiarie, dovrebbero essere ammesse in discarico tutte le passività gravanti su dette rendite.

Tutto ciò premesso anche considerato

a) che la Quota di Concorso fu già abolita dal 1°-
Luglio 1930;

b) che l'annualità 1926 in favore di giudizio della
tesi principali sarebbe già prescritta;

c) che il richiedente paga già annualmente al V.Capitolo di Cremona in virtù di un Dec.Proc.dell'anno
1915 l'annua somma di Lire tremila , che passa tutta in favore Fondo Culto,perché a discarico degli aumenti Congrua dovuti al Capitolo stesso;

e in fine considerate già accennate notevoli migliorie portate con grande sacrificio del richiedente al Beneficio e alla Chiesa Parrocchiale ,prega di ridurre in via conciliativa detta tassa alle minime proporzioni;e ciò per evitare gli odiosi e poco edificanti atti coattivi,ai quali dovrebbe opporsi anche sotto l'egida delle vigenti Leggi concordatarie.

Nella lusinga del più benevole accoglimento della
presente domanda, ringrazia sentitamente ed ossequia.

Sospiro 16 Agosto 1930 VIII^a

*Amato - Gae. Ligoli Claudio
- Luigi - Enrico*

Scritto il 10 novembre 1930
d'aver ricevuto

L. 500 (cinquecento)



*Ministero della Giustizia
e degli Affari di Culto*

DIREZIONE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO
IL DIRETTORE GENERALE

Roma, li 14 Gennaio 1931.IX

Eccellenza,

Mi pregio parteciparle che con nota in data odierna sono state rivolte nuove sollecitazioni alla Intendenza di Finanza di Cremona, affinché restituisca debitamente istruito e documentato il ricorso in data 16 agosto us., col quale il sacerdote Aurelio Cigoli, parroco di Sospiro, impugnò le liquidazioni suppletive di quota di annuo concorso eseguite nei suoi confronti.

Con ossequio

A Sua Eccellenza
il Cav. Onor. avv. Ivano Bonomi
Corso Umberto I° = 184 =

Roma

*F. de' ...
B. Locurcio*

a Cremona, possa - se lo
reputa opportuno - unire le
sue premure a quelle di
Roma. Se invece vede che
converga piuttosto, lasci pure
che l'intendenza di Cremona
si sbrighi da sé.
Lei migliori saluti e
con molta considerazione
devota.

Indirizzo

Don Aurelio Bigoli
Parroco di

(por. Cremona)

Osimo

Романъ Леопольдовъ

Gorpus 2-11-1957

Chellera

Il Vice-Questore della
Famiglia di Genova ha che non
possa essere che un interesse che
sull'atto lo rende patto, quindi
non si può che essere non alle
Kreptone del cui che quando non
il tutto della patto che
lo costruisce di lavoro che
era prima il suo stato, non
per questo si è visto.

Con questa osservazione 2
persone, una di cui è un
e con altri che.

abb. in

Ch. Lijoli anche

~~Massimo~~



A Sua Eccellenza
Arc. Granve Pontano
Corso Umberto I. N. 184

Roma

Gorham 15-VI-1931

Wellington

Ho il piacere di scriverti come
venuto a conoscenza, che i documenti
relativi alla mia pratica furono
spediti in questo indirizzo alla
Commissione dei Culti per il 10 Dic.
1920 con il n. 1619. Ora V. Ecc.
puoi rinviare il G. Kreder alla
Commissione del mio visto, che con-
verrà da rifiutare prima che V. Ecc.
si pensi le vacanze. Ho la speranza
che la mia fiducia nel suo
poter essere e un lungo tempo di
una soluzione di mia soddisfazione.

Anche Mory. Oswald. Koppen.
per la Commissione del Clero,
che hanno al momento di essere
ha offerto la loro collaborazione a
favore della mia causa.

Quindi io ho l'ansia che ho

superfluo all' A. C. in benedice,
fu data la V. Sc. la prima classe
opportuna, ma ne avverti, che
lo metterei in rapporto diretto
con V. Sc.

In attesa di notizie sull'effettuazione
La ringrazio distintamente

Atte. in
Car. Luigi Anselmi



A. L. Puller
Av. Grand Palais
Cris Umberto I 186

Roma



Firma dell'Impiegato

Conservare la presente per il caso di reclami. Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale. Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.

Ricevuta di raccomandata N. 1826

ROMA-CENTRO

Cremona, li 28 maggio 1931

A S. E. l' avv. Ivano Bonomi Piazza della Libertà, 4. Roma

Trasmetto alla E. V. l'esemplare delle "memorie aggiunte" al ricorso Cigoli presentato alla Direzione generale del Fondo per il Culto.

In settimana prossima sarà ultimata la compilazione del ricorso all'intendenza in tema di tassa manomorta ; esso avrà efficacia anche nei riguardi della conseguente quota concorso; di tale ricorso comunicherò copia alla E. V.

Con perfetta osservanza

Mauro Caroli

51521
580276



Roma, 10 luglio 1931

Reverendo Don Cigoli,

Subito dopo la sua ultima lettera ho parlato al Vice Direttore del Fondo per il Culto per avvertirlo di non decidere la pratica senza prima averne discusso con me i punti controversi.

Ora mi sono recato ancora dal Vice Direttore ed ho potuto avere nelle mie mani il fascicolo della sua pratica. Le informazioni da Cremona non sono ancora giunte. C'è una lettera dell'Intendenza di Cremona del 10 dicembre 1930 ma per dire soltanto che si è dato preciso incarico ai Ricevitori del Registro di riferire. Poi la corrispondenza con Cremona tace.

Ora la Direzione Generale scriverà nuovamente all'Intendente di sollecitare l'invio delle note necessarie per la risoluzione della vertenza, e naturalmente l'Intendente solleciterà a sua volta i Ricevitori.

Appena Ella saprà che l'Intendente di costi avrà mandato il suo rapporto, mi scriva subito.

Con i più rispettosi e cordiali saluti.

Com. Fineschi
Capo Divisione V

Gorpus 5-12-1952

Dec. 2

L'ammiraglio ha fatto
un giro a mare da San
Raffaello e giunto alla nostra
station, che pure dimenticata
in qualche scoglio dell'11.
del P. di Genova.
E' giunto in città a notte
fatta ed è al Sig. Carlo:
per la sua partenza in
consegna. E' anche
qualche giorno a mare, ma
non ha potuto arrivare.

Colpo d'occhio in un'isola
e un'ispettorato e
altri.

Dr. Carlo Amato

Pullen

colpo l'occasione di un'idea

La sua la sua parte è ancora
il suo stato d'animo. L'unico un-
civile avere nuovo, un-
dove americana -

Voglio parlare di un'occasione

con i miei amici e con i

per

Dr. E. E. E. E.

Don. Giglio Turic

PREFATO PARROCO

(Cronaca)

Scritto

A Good Challenge

Mr. Grace Thomas
